

Previdenza. La legge di stabilità lima gli assegni per chi nel 2011 con 40 anni di contributi ha continuato a lavorare

Pensioni, rebus valorizzazione

Nel ricalcolo peserà l'aumento previsto per l'anzianità contributiva

LE IPOTESI

In attesa della circolare Inps possibile computare il periodo residuo al 2% oppure determinarlo con il sistema pro quota

Fabio Venanzi

■ Per effetto della **legge di stabilità 2015** i pensionati che avevano già 40 anni di contributi nel 2011 ma hanno continuato a lavorare subiranno un taglio consistente dell'assegno già in pagamento.

La riforma Monti-Fornero ha introdotto, tra le altre cose, il sistema **contributivo pro rata** per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 da chi, fino a quel momento, era soggetto al sistema retributivo puro perché poteva vantare 18 anni di contributi alla fine 1995. Nel retributivo il coefficiente di rendimento si bloccava in corrispondenza del quarantesimo anno assicurativo e quindi tutto ciò che andava oltre, tranne l'eventuale beneficio di incrementare la pensione per effetto dell'aumento delle retribuzioni medie pensionabili, era ininfluente. Per effetto della riforma Monti-

Fornero, invece, a fini dell'importo della pensione sono stati valorizzati anche i contributi versati dal 2012 in poi e tale quota incrementa quella già generosa calcolata con le vecchie regole.

I maggiori beneficiari del contributivo post 2011 sono quelle categorie di lavoratori che per effetto di limiti ordinamentali elevati (come magistrati, professori universitari) riescono (o meglio sono riusciti) a valorizzare le anzianità eccedenti i 40 anni. Come riportato negli esempi, un docente universitario può passare da un assegno da 88.688 euro all'anno a uno da 82.209 euro. Meno evidenti, invece gli effetti su chi ha anzianità e assegni minori. In alcuni casi, addirittura, le nuove regole sono addirittura più vantaggiose.

Già in passato e in diverse occasioni si era messo in risalto tale anomalia (si veda il Sole 24 Ore del 27 agosto 2014), ma la questione era rimasta inascoltata fino all'ultima legge di stabilità. Ora il comma 707 della legge 190/2014 prevede che l'importo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima del Dl 201/2011. Poiché,

però, oggi non sono più sufficienti 40 anni di contributi, essendone richiesti 41 anni 6 mesi per le lavoratrici e 42 anni 6 mesi per i lavoratori, dovrà essere computata anche l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (equindi 102 anni e 6 mesi). Quindi in ogni caso verranno valorizzati 41,5 o 42,5 anni, invece di 40 come in passato.

In attesa che l'Inps emani la circolare esplicativa, due sono le ipotesi prospettabili. La prima è che il periodo necessario alla riscossione della pensione tra il quarantesimo anno e la decorrenza venga computato al 2% annuo (1,80% per gli iscritti alla Cassa Stato). La seconda può essere quella di valorizzare il periodo successivo ai 40 anni con il sistema contributivo pro quota. La novità dovrebbe operare anche sui trattamenti pensionistici già erogati.

In ogni caso far "rivivere" il limite dei 40 anni di contributi non potrà incidere sui termini di pagamento dei trattamenti fine servizio/rapporto che rimarranno ancorati a 24 mesi rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di dimissioni volontarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sistema «pro rata»

- Si intende con questa espressione l'applicazione del sistema di calcolo contributivo applicato a una parte del

montante complessivo (intendendo l'altra parte calcolata con il sistema retributivo). La riforma Monti-Fornero con la legge 147/13 ha introdotto, tra le altre cose, il sistema contributivo pro rata per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 da chi, fino a quel momento, era soggetto al sistema retributivo puro perché poteva vantare 18 anni di contributi alla fine 1995



Gli esempi

Lavoratori aventi diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011

Professore associato - Cessato il 30/09/2014 - Iscritto Cassa Stato	65 anni 6 mesi	37 anni 11 mesi di contributi
Retribuzione alla cessazione	61.861 euro	-
Pensione con quota contributiva dal 1° gennaio 2012	50.941 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni all'1,80%	49.718 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni con il sistema contributivo	non calcolabile perché ha già un diritto a pensione perfezionato al 31 dicembre 2011	
La pensione sarà adeguata all'importo più basso con l'applicazione delle regole previgenti		

Impiegato - Cessato il 30/11/2014 - Iscritto Cpdel Comune	62 anni 2 mesi	39 anni 9 mesi di contributi
Retribuzione alla cessazione	25.749 euro	-
Pensione con quota contributiva dal 1° gennaio 2012	23.460 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni al 2 per cento	23.705 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni con il sistema contributivo	non calcolabile perché ha già un diritto a pensione perfezionato al 31 dicembre 2011	
La pensione sarà adeguata all'importo più basso con l'applicazione delle regole previgenti		

Professore associato - Cessato il 30/09/2014 - Iscritto Cassa Stato	67 anni 7 mesi	46 anni 2 mesi di contributi
Retribuzione alla cessazione	107.001 euro	-
Pensione con quota contributiva dal 1° gennaio 2012	88.688 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni all'1,80 per cento	82.209 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni con il sistema contributivo	non calcolabile perché ha già un diritto a pensione perfezionato al 31 dicembre 2011	
La pensione sarà adeguata all'importo più basso con l'applicazione delle regole previgenti		

Professore associato - Cessato il 28/02/2014 - Iscritto Cassa Stato	66 anni 4 mesi	44 anni 11 mesi di contributi
Retribuzione alla cessazione	111.793 euro	-
Pensione con quota contributiva dal 1° gennaio 2012	89.165 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni all'1,80 per cento	84.237 euro	-
Pensione calcolata con le regole previgenti valorizzando l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni con il sistema contributivo	non calcolabile perché ha già un diritto a pensione perfezionato al 31 dicembre 2011	
La pensione sarà adeguata all'importo più basso con l'applicazione delle regole previgenti		